

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

CAPO III

Contributi a enti pubblici per infrastrutture industriali

Art. 9

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Art. 10

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni dal 1982 al 2001.

Art. 11

La spesa di lire 15 miliardi autorizzata con il precedente articolo 2 fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 miliardi, di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 15 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012

Art. 13

La spesa di lire 10 miliardi autorizzata con il precedente articolo 5 fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 14

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6816 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 15

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7872

con la denominazione: << Contributi a favore dei " fondi rischi" dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 16

La spesa di lire 2 miliardi autorizzata con il precedente articolo 9 fa carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione e precisamente:

- per lire 1.000 milioni, relativi all' esercizio 1982, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 30 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per le restanti lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 31 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 17

L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1984 del limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione

(Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.